

XXVI.

TORNATA DEL 12 MARZO 1883

Presidenza del Presidente **TECCHIO.**

Sommario. — *Discussione dello stato di prima previsione della spesa del Ministero di Grazia e Giustizia e Culti e dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione del Fondo pel culto per l'anno 1883 — Discorso del Senatore Pantaleoni e risposta del Ministro di Grazia e Giustizia — Chiusura della discussione generale — Osservazioni dei Senatori Paternostro P., Lampertico, Relatore, De Falco, Canonico e del Ministro di Grazia e Giustizia — Approvazione dei capitoli dei bilanci e degli articoli del progetto di legge — votazione a scrutinio segreto del progetto stesso — Risultato della votazione.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 40.

È presente il Ministro di Grazia e Giustizia; più tardi intervengono i Ministri delle Finanze, della Guerra e della marina.

Il Senatore, *Segretario*, VERGA C. dà lettura del processo verbale della tornata antecedente, il quale è approvato.

Discussione del progetto di legge N. 25.

PRESIDENTE. Abbiamo all'ordine del giorno il progetto di legge per l'approvazione dello stato di prima previsione della spesa del Ministero di Grazia e Giustizia e Culti e della entrata e della spesa dell'Amministrazione del Fondo pel culto per l'anno 1883.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI dà lettura del progetto di legge.

(V. *infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

È iscritto per la discussione generale il signor Senatore Pantaleoni. A lui dunque spetta facoltà di parlare.

Senatore PANTALEONI. Fra i molti e nobili

còmpiti che sono affidati all'attività del Ministero di Grazia, Giustizia e Culti vi ha quello dei rapporti fra lo Stato e la Chiesa, fra il culto e la ragione civile.

Non so veramente se vi abbia altro còmpito o più importante o più difficile di questo.

Ho detto importante perchè io non so concepire una libertà più essenziale, più necessaria, più utile di quella della libertà di coscienza, libertà affidata naturalmente alla protezione di questo Ministero.

Ho detto anche la più difficile perchè veramente non credo che vi sia stata mai una condizione di cose più difficile a regolare di quella dei rapporti fra la ragione civile e la fede, fra lo Stato moderno e la Chiesa, che direi nostra, poichè l'immensa maggioranza della popolazione italiana appartiene alla Chiesa cattolica, la quale è quasi la sola che entra nelle attribuzioni del Ministero di Grazia e Giustizia.

Ho detto e ripeto che questi rapporti solo con grandissima difficoltà possono essere regolati fra noi, e ciò per le seguenti tre ragioni specialmente :

1^a Per la natura tutta speciale della Chiesa cattolica ;

2^a Per le contingenze in che essa versa in questo secolo ;

3^a Per la condizione speciale in che il Regno italico si trova innanzi ad essa collocato.

Ed invero tutte le religioni, tutti i sacerdoti quanti ne esisterono e quanti ne esistono anche adesso, tutti sono più o meno nazionali, tutti più o meno sono attaccati alla esistenza del Governo locale.

Ognuno sa che in tutto l'antico mondo non vi erano che culti nazionali e quando vi fosse stata qualche superstizione anche straniera, questa non aveva alcuna influenza nella vita civile del regno dove avesse potuto estendersi quel culto.

Nel mondo moderno di tutte le altre cristiane confessioni, come suol dirsi, non vi ha che la cattolica che si trovi in queste speciali condizioni interamente separata dalla nazione. Essa ha un Capo il quale non solo è separato dalla nazione, ma lo deve essere perchè non deve solamente guardare pel suo scopo al bene, non dirò dei suoi sudditi, ma dei credenti, degli adepti di quella data nazionalità cui esso Capo appartiene, ma ispirarsi soprattutto al vantaggio ed alle contingenze della Chiesa universale e di quelle delle altre genti o nazionalità che alla Chiesa cattolica per fede e culto si legano. Questa circostanza tutta speciale della Chiesa cattolica costituiva già un'immensa difficoltà nei rapporti dei Governi con quella Chiesa: difficoltà che fu accresciuta poi dalla contingenza dell'essersi unito al Capo della Chiesa un potere territoriale ed un regno temporale. Dissi che fu accresciuta la difficoltà, ma veramente dovrei dire che fu cambiata, fu complicata dall'esistenza del potere temporale, poichè la Chiesa ci perdette una gran parte della sua indipendenza, e della sua vera forza.

Perchè, non esito a dirlo, il potere temporale io l'ho sempre considerato come una rovina, come una maledizione della Chiesa stessa, e, viceversa, la soppressione del potere temporale credo sia stata uno dei più grandi benefici per la Chiesa cattolica.

La extra-territorialità del Capo della Chiesa è dunque una prima difficoltà; ma non è questa la sola ragione (ve ne sono delle più grandi) che renda difficile il compito di un Ministero

dei Culti o di Grazia e Giustizia che si occupi dei medesimi, e queste altre ragioni si trovano nelle contingenze attuali della Chiesa cattolica, imperocchè nessuno potrebbe negare che dal principio di questo secolo, o per lo meno dal primo decennio di esso, la Chiesa cattolica si è trovata condotta a mettersi in completa contraddizione, in completa discordia collo Stato moderno, e quindi ad avversare le evoluzioni compite da tutti gli Stati civili d'Europa, per arrivare a ciò che si chiama volgarmente lo Stato moderno, o l'odierna civiltà.

Io non entrerò nei particolari delle contraddizioni antiche e moderne fra la Chiesa e lo Stato; ricorderò solo che una volta fui incaricato di un lavoro su questo proposito da un grande uomo di cui tutti ognora compiangiamo la perdita (il conte di Cavour), ed in quella occasione io trovava 24 articoli d'incompatibilità fra lo Stato moderno e l'andamento preso dalla Chiesa nostra, trascinatavi specialmente dalle esigenze di quel profano poter temporale al quale il clero sacrificava i veri interessi come i veri principi della fede.

Da questo stato di cose necessariamente ne derivano immense difficoltà per lo Stato a procedere di conserva colla Chiesa, e ciò con infinito danno di tutte quelle nazioni che professano la religione cattolica.

Non voglio estendermi di soverchio in questo particolare, ma il danno che questa lotta arreca è talmente grande, è talmente evidente che gli Stati cattolici in confronto di quelli che professano altre cristiane confessioni, si trovano caduti tutti in uno stato di civile inferiorità da meritare l'attenzione la più seria e le più gravi cure di coloro che si occupano della cosa pubblica. Molte delle difficoltà e dei più gravi disordini che giornalmente s'incontrano, si devono in gran parte a questo profondo sentimento di disaccordo intellettuale e morale che pervade e domina le coscienze dell'individuo, della famiglia, e dalla famiglia arriva perfino allo Stato.

È questa adunque la più grande e la più potente difficoltà che qualsiasi Governo civile incontra dinanzi alle condizioni attuali della Chiesa nostra.

Se non che per il regno nostro e per lo Stato italiano se ne presenta un'altra, una terza difficoltà ed è quella che essendoci noi dovuti

impadronire dello Stato della Chiesa, ci si attribuisce (e credo ingiustamente) d'essere stati noi la vera e precipua causa della perdita del Governo temporale del Papa. Dico ingiustamente, imperocchè se io avessi tempo, e se questo fosse luogo opportuno, io vi potrei dimostrare colla massima evidenza che il Governo pontificio era morto da ben 50 anni a questa parte, e non era tenuto su da altro che artificialmente da straniere forze e stranieri interessi, non possedendo più in sè alcuna delle forze e delle facoltà che appartengono ad un Governo civile qualsiasi. Ma non è di questo che io mi debbo occupare adesso, ed io non intendeva di fare altro se non che dimostrare la condizione in cui noi eravamo collocati, e per noi il Governo nel regolamento dei rapporti e col Vaticano e col sacerdozio italiano.

Dinanzi a questa difficile e complicata situazione di cose, quale era la sola posizione che l'Italia poteva prendere?

Era quella della più netta, della più chiara, della più larga separazione fra la Chiesa e lo Stato onde cansare gl'inevitabili eterni dissidii.

Lo facemmo, ed io credo che questa sia una delle contingenze che abbia fatto più onore alla sapienza del nostro risorgimento italiano. Imperocchè lo facemmo senza riserva, con una larghezza di liberali concessioni che avrebbe certo meravigliato tutti gli antichi padri della Chiesa, ed avrebbe formato la gioia di tutti i veri credenti in altri secoli.

Disgraziatamente, per quanto uno Stato si separi da un altro, è impossibile che non vi abbiano alcuni punti di contatto, e un punto di contatto era quello della temporalità. Anche su questo si fece tutta quella separazione che si poteva colla legge delle guarentigie, e dico che si poteva giacchè senza un contratto bilaterale era impossibile, io credo, di andare più oltre di quel che fu fatto in quella legge principalmente colle disposizioni dell'articolo 15.

Le riserve dunque degli *exequatur* e del *placet* e di qualche altra che esiste ancora erano indispensabili contingenze temporanee per lo Stato nostro; giacchè la intera soluzione non era possibile allora senza entrare in qualche intelligenza coll'altro potere che rifiutava di riconoscere la nostra stessa legale esistenza.

Quante frattanto siano le difficoltà, anche limitate al solo art. 15, lo abbiamo veduto, e

ce lo ha spiegato l'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia nell'altro ramo del Parlamento, quando, a delle lagnanze molte volte ripetute, ha creduto di rispondere, e secondo me in modo molto soddisfacente, colle statistiche e con fatti incontrovertibili che sono registrati nel suo stesso discorso. Ed egli anzi dette assicurazione di voler escire da questo imbarazzo presentando una legge che fu già promessa coll'art. 18 della legge sulle guarentigie, articolo che tutti conoscono senza che io mi prenda la pena di qui leggerlo.

Ora a questo proposito credo forse che non si stimerà indifferente che io ricordi quali fossero i disegni e le prime intelligenze che si presero da coloro che si ebbero ad occupare delle trattative con la Corte romana, quali i criteri per giungere ad una possibile soluzione negli accordi dell'Italia colla Chiesa o col Papato.

Era nell'intenzione allora di chi trattava questi affari per incarico del conte di Cavour, e nell'opinione generale di tutti coloro che si erano occupati dalla questione, di rendere al vero proprietario le attribuzioni della temporalità.

Ognuno di voi sa che nella Chiesa cristiana la elezione dei vescovi non appartenne mai al Papa. Al Papa appartenne la consacrazione. La proposta come la nomina di essi si faceva dai credenti. E non avrei bisogno qui di ricordare ad un uomo così sapiente come l'onorevole signor Ministro di Grazia e Giustizia e agli onorevoli Colleghi tutte le scomuniche minacciate dai Concilii durante dieci secoli, contro coloro che cercassero attraversare la più larga, la più estesa libertà dei credenti, nella proposta e nella nomina di quegli ecclesiastici che essi credessero i più santi, i più adatti, i più utili alla loro diocesi come rappresentanti il potere episcopale.

Questa fu anzi una delle grandi ragioni che favorirono moltissimo lo sviluppo e la forza del cristianesimo nel suo principio giacchè il solo elemento di libertà che restava nell'impero romano in quella sua decadenza era la libertà elettorale, la spontaneità che rimaneva alla Chiesa cristiana.

Le cose però cambiarono poi, sventuratamente non in meglio, con delle abusive riserve dapprima in Avignone e poi col famoso concor-

dato fra Leone X e Francesco I, che segnò sotto il principio dell'ingrandimento temporale il decadimento completo del principio spirituale della Chiesa cattolica.

A poco a poco quasi tutte le elezioni dei vescovi sparirono concentrandosi nel potere centrale, cioè nel papato e in quello dei re assoluti. Dell'antica libertà elettorale sono rimasti larghi ruderi, come tutti sanno, nelle provincie renane, in Ungheria, nella Germania, nelle nostre Alpi ed in altri paesi. Ma nella gran parte dell'Italia della quale specialmente mi occupo, sono interamente spariti, salvo quel tanto che dipende dai diritti di patronato ben conosciuti da tutti.

Era dunque, io diceva, nell'intenzione di coloro che iniziarono trattative col Vaticano di riportare in mano ai credenti sotto una od altra forma, tale quale la si potesse fare nelle contingenze dell'attuale stato dell'ordinamento della società, le attribuzioni almeno della temporalità se non potessero ottenere dal Vaticano che la proposta diretta del vescovo da nominarsi, si restituisse al clero e al popolo. Ed è questa un' accusa lanciata più volte alla legge delle guarentigie, di non aver cioè pensato ai veri proprietari, ai veri interessati, ai credenti italiani, e di essersi lo Stato mantenuto padrone dell'indegna usurpazione della parte dei diritti che appartengono alla popolazione. Senonchè, è chiaro per tutti gli uomini di buona fede che al tempo della legge delle guarentigie il Parlamento non poteva fare diversamente, giacchè per venire a quella conclusione bisognava poter fare un contratto bilaterale con un potere che non riconosceva la nostra esistenza. Ora è appunto questo che io vorrei raccomandare al signor Ministro di Grazia e Giustizia quando sarà per occuparsi di tale legge, di volere cioè aver presente che, se non è possibile e che non si adatta completamente ai tempi ed alle nostre condizioni, il ritornare a quelle forme elettive a popolo e clero dei vescovi, di imprendere trattative e coi Consigli amministrativi delle chiese, colle Congregazioni di fabbrica così dette, colle esistenti corporazioni, e sian pure anco quelle dei municipi che vi aderissero, onde almeno l'attribuzione delle temporalità sia resa a quelli che rappresentano ancora i veri proprietari ossia i credenti.

Ciò equivarrebbe al riconoscere, almeno per

nostra parte, i diritti dei veri proprietari alle nomine di quei dignitari che loro furono ma lauguratamente tolte.

Un altro vantaggio che ne avrebbe il Governo sarebbe precisamente questo, di levarsi una volta per sempre qualunque ingerenza, qualunque fastidio in tutto ciò che riguarda la Chiesa, il sacerdozio e fondare così la vera libertà della Chiesa ossia quella dei credenti.

Nel sistema di completa eguaglianza che abbiamo già adottato per tutti i culti, della libertà assoluta di coscienza, sta nelle possibili contingenze del futuro, e potrebbe accadere che non il Ministro solo di Grazia e Giustizia, ma tutto il Ministero fosse composto di acattolici. Ebbene, io domando se sarebbe molto corretto che questi dovessero occuparsi delle contingenze, che riguardano il culto di un'altra Chiesa, alla quale essi non aderiscono? È cosa che ripugna al senso comune altrettanto che al senso morale.

È vero (e lo citerò non per approvarlo ma per vituperarlo ed anco per fare una rettificazione) che di ciò non manca qualche esempio, e sventuratamente accettato dal Vaticano.

L'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia, parlando nell'altro ramo del Parlamento a proposito degli immensi vantaggi, che alla Chiesa presentava la legge italiana che regola le condizioni del Papato, rammentava che in tutti gli altri paesi cattolici la nomina o presentazione, come si dice, del vescovo dipendesse intieramente dal potere civile, e che la nomina del vescovo fosse quasi sempre ritardata per un anno, acciocchè quello potesse godere del beneficio delle annate.

Egli parlò in quell'occasione di paesi cattolici. Veramente il sacrificio, oso chiamarlo indegno, fatto allora da chi amministrava la Chiesa, andò ben più in là. Imperocchè tutti i vescovi cattolici ne' paesi acattolici, sono presentati dal Capo del regno acattolico; come ad esempio in Russia, sono presentati dal Capo della Chiesa greca, cioè dall'Imperatore, perchè l'Imperatore è il Capo della Chiesa greca ed orientale, sotto la forma del Sinodo come tutti sanno.

Lo stesso avveniva in Olanda, e in molti altri paesi acattolici. Ma se questa anomalia ha potuto essere per i suoi interessi, e disgraziatamente sempre per interessi temporali, su-

bita dalla Chiesa, non è certo una di quelle forme, che noi dobbiamo imitare.

Quindi io pregherei l'onorevole Ministro, quando farà questa legge, di liberare sé ed il Governo di questa mescolanza, della quale certo non si può trovare molto contento, come lo prova il discorso che pronunziò nell'altro ramo del Parlamento, e rimettere Stato e Chiesa, fin dove almeno per noi si possa, in quel regime di vera e piena libertà che fu e sarà gloria della nostra Italia e della nostra generazione di avere i primi proclamato e praticato.

Questa è adunque la considerazione che io volevo esporre all'onorevole Ministro in una prima parte, cioè quella dei nostri rapporti con la Chiesa stessa e con il Papa, ossia col Capo della Chiesa universale. Se non che havvi un'altra parte, credo, molto interessante per noi, ed è quella della Chiesa italiana. Disgraziatamente si è fatto un errore abbastanza generale nel confondere insieme il potere del Vaticano e della Chiesa papale con la Chiesa italiana. Quest'errore è derivato naturalmente da ciò, che la Chiesa italiana trovandosi nel luogo ove risiede il Papa, non ha mai avuto un suo proprio rappresentante che concentrasse in sé non i poteri, ma la rappresentanza della Chiesa stessa.

Il primate, così detto, non è mai esistito nella Chiesa italiana; era interesse del Papato d'impedire che giammai tal potere si costituisse. Quindi noi ci troviamo di fronte alla Chiesa italiana in una condizione di cose che vorrei bene sottoporre alla sapienza dei miei Colleghi ed alla saviezza dell'onorevole Ministro, perchè credo che ciò sia stato molto frainteso, per non dire malinteso da parecchi dei suoi predecessori, o per dir meglio, dai parecchi Ministri che hanno preceduto l'attuale.

L'onorevole Ministro Ricasoli comprese la Chiesa italiana nel senso che dipendesse intieramente dal Papa: credeva che tutte le temporalità ecclesiastiche del Regno italiano, dovessero dipendere intieramente dalle disposizioni del Vaticano che considerava come proprietario di quelle. Le offerte che allora furono fatte, non dirò direttamente alla Chiesa, perchè con Roma non si comunicava, ma che furono presentate a mezzo dell'Imperatore dei Francesi, erano fondate sopra questo (secondo me) gravissimo errore, che avrebbe posto le nostre

condizioni di fronte alla Chiesa in una posizione veramente della più completa servitù.

L'onorevole Minghetti (se pure non faccio errore, come un cortese Collega mi avverte, e non fu lo stesso Ministero Ricasoli o altro), più tardi quando era Ministro delle Finanze, tratto dai bisogni della finanza credette di potere definire che i beni dovessero appartenere all'episcopato italiano insieme riunito, e nelle trattative credo con Dumonceau, un celebre speculatore belga che faceva la offerta della redenzione di tutti i beni della Chiesa, pagando allo Stato il 30 per cento di quel capitale, riguardava la Chiesa nostra come rappresentata da tutti i vescovi riuniti insieme, e li faceva signori di tutta la proprietà.

Io confesso che nel mio modo di vedere credo che presso di noi non abbiamo nella Chiesa che singoli enti separati, come nelle temporalità delle Opere pie.

È chiaro che questi beni sono devoluti ad un dato scopo e finchè questo scopo è riconosciuto dallo Stato, i beni non possono essere distratti.

Io non credo però che abbiamo altri rapporti che da individuo ad individuo, con ciascuna personalità civile, con ciascun singolo ente morale ecclesiastico, cioè da episcopio ad episcopio, da parroco a parroco, cosicchè in mezzo a tante difficoltà, noi ci troviamo fortunatamente per ciò in una posizione più vantaggiosa di quello che si trovino tutti gli altri Stati e dirò perfino gli Stati Uniti d'America. Ecco perchè io insisto su questo, perchè cioè non vorrei che perdesimo questa qualifica che a me pare retta, pare giusta, altrettanto che è vantaggiosa per l'azione del Governo, e soprattutto poi se noi dovessimo attribuire come io proposi le temporalità a ciascun singolo ente per entrare in un sistema di vera libertà della Chiesa ossia dei credenti, giacchè altrimenti sarebbe impossibile, se ci fosse un solo ente collettivo o individuale che fosse il vero rappresentante e signore di tutta la proprietà ecclesiastica.

Questo sistema di enti separati rende più facili certamente i rapporti che noi possiamo avere colla Chiesa nostra italiana, e rende possibile anche di formolare meglio una legge la quale poi fosse fondata interamente sopra delle condizioni vere e reali e non sopra delle condizioni discrezionali del Ministro. Mi spiegherò meglio.

Fino adesso l'onorevole Ministro è per necessità obbligato, quando si tratta di ciascuna nomina, a fare delle ricerche sulle qualità individuali del nominando per informazioni più o meno attendibili.

Ora io credo che sarebbe molto meglio se, prevalendoci anche di questa favorevole condizione di cose, si facesse una legge la quale riportasse le nomine a definite legali condizioni e titoli civili da ottenersi dall'aspirante invece dell'arbitrio ministeriale, e raccostasse il clero italiano e la Chiesa italiana al laicato, alla vita civile ed a riunirsi per quanto sia possibile al resto della nazione italiana.

Noi abbiamo fatto l'unità d'Italia e la vogliamo certo in tutte le sue applicazioni; ma l'unità non deve essere solamente orografica o topografica, ma deve farsi dall'alto e in basso riunendo tutte le classi e tutti gli strati sociali, non meno che tutti gl'interessi al comun bene del Re e della patria. O noi riuniremo tutti gli individui insieme, o disgraziatamente la nostra unità sarà debole, il nostro Stato sarà fiacco e non ci presenteremo mai all'Europa con tutta quella forza che debbe avere un paese per contare nel mondo.

È precisamente questo punto che ho cercato di sviluppare quando io vi parlava delle contingenze della Chiesa attuale le quali erano interamente contrarie a quelle dello Stato moderno. Io vi parlava della Chiesa centrale, e comprendo bene che sia molto difficile, almeno per ora, che il Vaticano, il quale si è visto privato del suo regno temporale e pare ancora tenerci, possa accogliere con grazia qualunque nostra offerta. Ma io mi sono domandato più volte: quale interesse può avere il clero italiano in opposizione al laicato a rimpiangere, a favorire l'antico stato di cose? Nessuno per certo.

Innanzitutto nell'Italia bisogna separare il clero dello Stato pontificio cosiddetto, dal clero degli altri paesi che già costituirono la Eptarchia italiana.

Quello degli altri paesi certamente non fruiva dei vantaggi che offriva o si può immaginare che offrissi il potere temporale del Papa; e quindi sotto questo punto di vista certo che quel clero non saprebbe rimpiangere l'antico stato di cose, nè opporsi a quelle molto più vantaggiose e larghe garanzie che gli abbiamo

offerto e che gli offre lo Stato moderno e la Costituzione del Regno d'Italia.

Volete riscontrare che è così? Quando il Passaglia scrisse quella lettera *ad Episcopos italicos* che tutti conoscono, furono 9 o 10 mila i sacerdoti che firmarono quella petizione il cui scopo era di sopprimere quella profanazione, quella peste funesta per la Chiesa del potere temporale.

Io non so veramente quanti la firmerebbero attualmente, perchè non oserei dire che quello stesso sentimento che dominava nel clero allora verso l'Italia, domini adesso.

Qual'altra ragione vi può essere che debba alienare il clero italiano dal libero regno italiano? Forse la civiltà moderna che noi professiamo?

Ma in che cosa la civiltà antica approdava al clero ed anche al clero degli Stati pontifici?

Negli Stati pontifici il basso clero non aveva nel potere temporale papale, che un tiranno di più, giacchè il braccio secolare, come lo si nomina, era sempre a disposizione del vescovo ed il basso clero non aveva nè alcun diritto, nè alcuna difesa da opporre, alle esigenze qualche volta le più ingiuste del potere episcopale.

In verità, moralmente, civilmente, politicamente il clero è avvantaggiato di molto dalla nuova condizione di cose; dunque perchè non si dovrebbe ravvicinare a noi, al nuovo regno, alle condizioni del potere civile dello Stato nostro?

Io credo che in questa parte si siano commessi molti errori dall'uno e dall'altro lato.

Certamente la necessità delle cose ha portato lo Stato civile a dover reclamare e redimere molti diritti usurpati già dal clericato superiore; ma di questi diritti pochissimo o nulla godeva il basso clero. In ogni modo questo è un fatto compiuto il quale non può avere influenza sulle condizioni attuali dell'Italia nostra e sul clero attuale.

Io vi ho detto *clero*, ma per parlare più giustamente avrei dovuto ognora dire i *credenti* italiani, giacchè se il clero non avesse dietro a sé i credenti sarebbe perfettamente nulla la sua azione.

Il mio tema pertanto è questo: che noi ci riacostiamo quanto più è possibile, e cerchiamo di fondere insieme le classi credenti e le miscredenti; giacchè colla più completa libertà che abbiamo a tutti accordato, noi volevamo

appunto ottenere questa fusione degli animi, questa unificazione intellettuale e morale in una eguale libertà per tutti che si potrebbe benissimo ottenere sotto una benevola ed equanime amministrazione quale io credo che sia quella dell'attuale Ministro di Grazia e Giustizia.

Una delle cose più importanti (e godo in questo di farmi la eco di quello che è stato detto nell'altro ramo del Parlamento) si è che la condizione finanziaria del clero, e soprattutto dei parroci, sia migliorata, perchè ora essa è molto deplorabile.

Io non vi insisto, perchè se ne è già parlato a lungo altrove, ed il signor Ministro ammette e la verità del fatto e la necessità di migliorare la condizione soprattutto delle parrocchie e dei parroci. Nè in ciò io m'ispiro al solo sentimento di giustizia e di equità di una retribuzione d'opera, ma io m'ispiro ad altro ben più alto e superiore concetto, al quale vorrei s'ispirassero il Ministro e la nuova legislazione, ed è quello, che ciò serva a ravvicinare il clericato al laicato, a fare che il clero entri, per la sua parte, nel sistema della vita civile moderna e si unisca a noi in tutte le emanazioni di essa.

Io non parlerò qui della istruzione. Lo farò quando verrà in discussione il bilancio del Ministero della Pubblica Istruzione, e sarà per la terza o quarta volta che il farò, poichè finchè non vedrò di nuovo ammessi gli studi sacri nella cerchia dei nostri studi e delle nostre Università, vi ritornerò sopra fin dove mi bastino l'intelligenza e la vita. Parlo naturalmente non degli studi che riguardano il ciclo del soprannaturale, che non può entrare mai per certo nelle nostre Università o nel nostro sistema di studi, che non si può estendere che al ciclo di ragione, alle contingenze dei fatti naturali.

Io dico questo perchè, se una temporalità conveniente sarà accordata dallo Stato al dignitario cattolico, io credo che se ne debba esigere in compenso una certa condizione di studi per coloro che aspirano a godere di quelle temporalità. L'onorevole Ministro comprende perfettamente il portato di questa proposta.

La facoltà spirituale al dignitario ecclesiastico è conferita da un altro potere, e noi non abbiamo altra attribuzione che quella di rafforzarla e di renderla praticamente vitale con l'aggiunta della temporalità.

Ora io non vedo perchè non dovremmo a queste temporalità, in certe funzioni più alte della Chiesa, attribuire la necessità di certi gradi accademici e di certi studi universitari. Ed io parlo di questo precisamente perchè la contraddizione a mio avviso che esiste fra l'indirizzo attuale della Chiesa, e quello dello Stato civile, dipendono non tanto da una vera distinzione morale e da una diversità d'interessi materiali, quanto dal diverso indirizzo intellettuale, dal diverso grado e tempera della istruzione che si dà o al clero o ai laici.

Io credo infatti che se il clero si trovasse di fronte a quegli stessi fatti, a quegli stessi problemi ai quali si trova lo scienziato condotto, esso sarebbe di necessità obbligato a piegare le sue opinioni per accomodarle con quei nuovi veri della moderna scienza, per accostarle a quelle della società civile, che su quei veri si fonda; accaderebbe quello che accade nei paesi protestanti, ove i primari ministri di culto prima di avere tale qualità devono aver frequentate le università, da dove escono imbevuti da quei principî stessi dei quali rimane investito il laico scienziato.

Il ravvicinamento della scienza io credo sia cosa la più essenziale per poter noi riavvicinarci alla Chiesa italiana, e ravvicinare questa e i suoi credenti a noi, e nello stesso tempo facilitare un altro ravvicinamento del quale dirò in appresso.

Io mi domando se si può immaginare cosa più assurda di quella di avere un paese dove una gran parte dell'educazione morale, è per necessità affidata, legalmente o per tolleranza ciò poco importa, ad una classe distinta e la più rispettabile, quella del clero, senza che da questi noi esigiamo neppure una sola condizione di certe cognizioni, di certe attitudini, che esigiamo per qualunque altra professione, fosse anche la meno importante della società civile.

Ecco dunque il perchè io insisto su questo suggerimento che mi son permesso di presentare all'onorevole Ministro.

Dico poi che a questo proposito io riattacco un'idea, un'aspirazione, un concetto molto più grande. Se la Chiesa italiana fosse entrata intieramente nelle tendenze dello Stato moderno, se essa fosse imbevuta dei veri ineluttabili della moderna scienza sarebbe già un grande argomento perchè la stessa Chiesa generale, perchè

il Papato collocato in Italia si trovassero ravvicinati a noi ed alla moderna civiltà.

È stato infatti il genio latino quello che ha creato la forma della Chiesa, è desso che l'ha salvata nelle secolari lotte contro la barbarie, ed è il genio italiano che ancora oggi governa e informa il moto cattolico nel mondo.

Io insisto su questi suggerimenti non già per la menoma ostilità che io provi verso la Chiesa; insisto anzi, per il bene della Chiesa medesima, sebbene questo non riguardi noi uomini politici qui collocati, senonchè indirettamente e per quell'immensa influenza che l'indirizzo della Chiesa esercita anco nella civile società. E credo che, se non tutti, la maggior parte dividano in quest'Aula il mio parere che cioè, o la Chiesa e lo Stato civile entrano tutti e due nella stessa via, o l'uno dei due andrà infallantemente più presto o più tardi in ruina.

Quale dei due dovrà fallire ciascuno di noi lo può comprendere, imperocchè non vi ha possibilità che una sola istituzione al mondo duri se non si accomoda alla ragione dei tempi la quale non è poi se non che altro modo di rivelazione della Provvidenza.

E con questo chiudo il mio discorso, ringraziando il Senato di avermi benignamente ascoltato, e raccomandando queste poche osservazioni al signor Ministro, il quale si compiace prenderne nota, e perciò mi risparmia il fargliene qualsiasi riassunto o ricordo.

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Io non ho che una parola da rispondere al dotto e patriottico discorso dell'onorevole Senatore Pantaleoni. Imperocchè egli si limitò a chiedermi se intendo presentare quel disegno di legge di cui è preveduta la formazione nell'art. 18 della legge delle guarentigie; e, pel caso ch'io intenda presentarlo, fece un'ampia esposizione dei suoi pensamenti, delle idee alle quali desidera informato il disegno di legge medesimo.

Ora, quanto alle mie disposizioni circa la presentazione del preaccennato disegno di legge, non ho che a ripetere quello che egli stesso avvertì aver io dichiarato nell'altro ramo del Parlamento.

Certo è che le difficoltà inerenti al problema

sono grandissime, come lo dimostra da sè il fatto che, sebbene da undici anni sia stabilito che questo disegno di legge debba essere presentato, esso non lo fu ancora.

Lo stesso onorevole Pantaleoni cominciò anzi il suo discorso col dire che nulla è più difficile che regolare i rapporti fra Chiesa e Stato. Ed io sono pienamente d'accordo con lui, essendo ciò indubitabile sia nell'aspetto teorico e scientifico, come è dimostrato dalle disquisizioni, dalle contese di eminenti scrittori, sia nell'aspetto politico, come è provato dalle lotte che per regolare queste relazioni fra Chiesa e Stato vi furono in tutti i tempi ed anche nel nostro, dove tutti rammentiamo le fiere lotte della Francia, della Germania, della Svizzera, della stessa Turchia col clero e col papato, lotte dalle quali spicca luminosamente quanto sia stata e sia grande la temperanza e la deferenza che verso la Chiesa ha dimostrata la nuova Italia.

Io convengo pertanto essere difficilissimo il regolare queste relazioni, anche sotto l'aspetto sociale e politico e nel campo pratico. Tuttavia certo è che noi, per ciò che concerne queste relazioni, abbiamo lasciato troppe cose, nonchè imperfette, in sospenso, sicchè, facile o difficile che sia il problema, conviene affrontarlo. E per mia parte assicuro l'onorevole Senatore Pantaleoni che farò del mio meglio per potere nel più breve tempo possibile, e spero entro pochi mesi, presentare a tale riguardo l'apposito progetto di legge cui accenna l'art. 18 della legge sulle guarentigie.

L'onorevole Senatore Pantaleoni desidera poi che questo schema di legge sia informato a quei criterî, a quelle idee che egli dottamente ha esposte, benissimo accennando che il potere temporale toglieva e non dava libertà e indipendenza al Papato, il quale per esso agli interessi di regno sacrificava spesso gli interessi religiosi. Per questa parte io assicuro il dotto Senatore che terrò nel massimo conto le sue osservazioni.

Tuttavia devo dichiarare che non posso convenire intieramente nel suo concetto che la nuova legge debba essere informata al principio di una assoluta separazione tra Chiesa e Stato.

E invero egli medesimo dichiarando che crede inevitabili i *placet* e gli *exequatur*, venne ad

ammettere che una separazione assoluta non è possibile: la separazione assoluta sarebbe l'abdicazione dei diritti della potestà civile, che devono essere rigorosamente mantenuti. Di più la stessa domanda che ha fatta di un disegno di legge che regoli la proprietà ecclesiastica, contraddice al concetto della assoluta separazione. Io credo che lo Stato non possa rinunciare a questi suoi diritti, anzi debba esserne geloso custode, perchè gli interessi che si collegano alla religione ed ai culti non sono soltanto interessi religiosi, ma anche interessi sociali, morali, politici.

Il concetto della separazione assoluta sarebbe adunque, ripeto, la negazione assoluta della stessa legge che l'on. Pantaleoni invoca, poichè quest'assoluta separazione richiederebbe per logica conseguenza che al clero non fosse attribuito alcun assegno dallo Stato, ma, come agli Stati Uniti, come in Irlanda, vivesse dell'altare, delle oblazioni dei fedeli.

Infine l'onorevole Senatore Pantaleoni agguinse una raccomandazione che io accetto di gran cuore, quella, cioè, di provvedere al miglioramento delle condizioni del clero minore, dal cui patriottismo tanto potrebbe attendere la nazione.

Io penso, come l'onor. Pantaleoni, che noi dobbiamo sollevare, dobbiamo aiutare questo clero minore, dobbiamo provvedere alle congrue dei parroci, come promisi anche nell'altro ramo del Parlamento e come mi è grato di ripetere all'on. Senatore Pantaleoni ed al Senato, poichè riconosco che rispetto a questo clero minore avremmo servito ad un grande interesse nazionale qualora potessimo ottenere la sua vera emancipazione. Ma anche per raggiungere questo intento, per dotare i parroci poveri, l'onorevole Senatore Pantaleoni comprende che non si può incedere sulla via della assoluta separazione. Con questa riserva, che io credetti debito di lealtà il fare esplicitamente, dichiaro che nella formazione del disegno di legge del quale si tratta, terrò nel massimo conto le patriottiche osservazioni dell'on. Senatore Pantaleoni.

Senatore PANTALEONI. Domando la parola.
PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PANTALEONI. Ringrazio anzitutto il signor Ministro di Grazia e Giustizia delle dichiarazioni fatte. Aggiungerò solamente una parola perchè forse non ho spiegato bene su di un punto il mio concetto.

Ho espresso il desiderio che il Governo si liberi per quanto può di tutte le ingerenze che egli ha sulle chiese, ma non per lasciare tutto alla discrezione del clero, ma anzi perchè vincoli con una legge il clero e gli imponga, sempre per legge, condizioni di istruzione; di guisa che pur nulla rimanendo più all'arbitrio, del resto molto equamente fin qui usato, del Ministro di Grazia e Giustizia, restino tutte le condizioni ben determinate per legge.

Vorrei che nello estendere le congrue parrocchiali si estendessero eziandio i civili doveri: solo mezzo cotesto per riavvicinare un po' più il clero alla Italia ed alla moderna civiltà. Intanto ringrazio nuovamente il signor Ministro, e se mi troverò quando la difficile legge promessa verrà in discussione mi adopererò a far valere questi larghi principî di libertà e di civiltà.

PRESIDENTE. Se nessuno chiede la parola, ponga ai voti la chiusura generale.

Chi approva la chiusura, voglia sorgere.
(Approvata).

La discussione generale è chiusa.

Si procede alla discussione degli articoli rileggendo pure l'articolo primo.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI dà lettura dell'articolo 1.

Art. 1.

Sino all'approvazione del bilancio definitivo di previsione per l'anno 1883, il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, in conformità allo stato di prima previsione annesso alla presente legge (Tabella A).

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE

Spese generali.

1	Ministero - Personale (Spese fisse)	575,599 16
2	Ministero - Spese d'ufficio	56,000 »
3.	Sussidi ad impiegati dipendenti dall'Amministrazione, loro vedove e famiglie	150,000 »
4	Riparazioni ai locali	80,000 »
5	Indennità di tramutamento	140,000 »
6	Indennità di supplenza e di missione	160,000 »
7	Dispacci telegrafici governativi (Spesa d'ordine).	120,000 »
8	Casuali	50,000 »

(Approvato).

1,331,599 16

Spese per l'Amministrazione giudiziaria.

9	Magistrature giudiziarie - Personale (Spese fisse)	23,684,300 »
10	Magistrature giudiziarie - Spese d'ufficio (Spese fisse)	3,868,000 »
11	Spese di giustizia (Spesa obbligatoria)	4,600,000 »
12	Paghe, assegni e sussidi per l'esecuzione delle sentenze penali (Spese fisse)	4,500 »
13	Pigioni (Spese fisse)	75,000 »

32,231,800 »

Senatore PATERNOSTRO P. Domando la parola.
PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PATERNOSTRO P. In occasione della discussione di questo bilancio nell'altro ramo del Parlamento fu ricordato all'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia, lo stato in cui si trova il personale della Corte di cassazione di Palermo; fu ricordato che un numero straordinario di cause è in arretrato per difetto di personale.

So benissimo che l'onorevole Ministro diede le assicurazioni più soddisfacenti all'onorevole deputato che presentò questa osservazione.

Quindi mi dispenso, per non annoiare il Ministro ed il Senato, dal ripetere le cose che furono dette nell'altro ramo del Parlamento, che sono nel resoconto e che il Ministro conosce.

Solamente desidero che anche in quest'aula l'onorevole Ministro confermi le fatte promesse, e si possa esser sicuri che quanto prima la Corte di cassazione di Palermo sarà messa in istato di funzionare più celeremente che oggi non possa fare per mancanza di personale.

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti*. Io di buon grado dichiaro all'onorevole Senatore Paternostro che riconosco il bisogno in cui trovasi la Corte di cassazione di Palermo, e riconosco che a questo bisogno è ora assai facile di soddisfare. Parecchie erano le Corti di cassazione, in cui esisteva un forte arretrato di cause; perciò fu stabilito di applicare a quelle tra esse ove l'arretrato era maggiore un personale straordinario, allo scopo precisamente di diminuirlo e di toglierlo. Così si procedette rispetto alla Cassazione di Napoli e poscia rispetto a quella di Torino, dove si destinò un numero grandissimo di consiglieri applicati, se ben ricordo, e si creò inoltre una sezione temporanea. Con questo mezzo l'arretrato alle Corti di cassazione di Torino e di Napoli, è quasi scomparso; ed è scomparso,

sebbene il numero degli applicati alle due Corti sia andato a mano a mano diminuendo; imperocchè, quando io venni al Ministero, alla Corte di cassazione di Torino vi erano, come accennai, 18 consiglieri applicati, mentre ora non sono più che 12.

Questo mi porta alla conclusione cui accennava poc'anzi, che, cioè, date queste circostanze, è facile ora di provvedere anche per la Cassazione di Palermo. Attualmente è innanzi a quella Corte che esiste forse il massimo arretrato; parmi infatti che alla fine dello scorso anno fosse costituito di 1618 cause. Ora, siccome a Torino sono al presente applicati consiglieri di meno di quelli che avrei facoltà di assegnarvi, e uno di meno ve n'è a Napoli, così, senza accrescere menomamente il numero dei consiglieri applicati alle Cassazioni, e, conseguentemente, senza aggravio alle finanze dello Stato, il Governo può con apposito disegno di legge farsi autorizzare ad applicare alla Corte di cassazione di Palermo parte del personale straordinario che era stato prima assegnato ad altre Corti di cassazione, e che ivi più non è necessario. Dico in parte, poichè non credo che per togliere l'arretrato della Corte di cassazione di Palermo occorranza sei o sette consiglieri, ma credo che bastino soli tre, o quattro tutt'al più.

È per questo, ripeto, che promisi nell'altro ramo del Parlamento, e che prometto ora qui all'onorevole Senatore Paternostro ed al Senato, di presentare entro pochi giorni il preindicatedo disegno di legge.

Senatore PATERNOSTRO P. Domando la parola.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PATERNOSTRO P. Ringrazio l'onorevole Ministro delle sue spiegazioni.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare, pongo ai voti la somma totale delle spese per l'amministrazione giudiziaria di 32,231,800 lire.

Chi intende di approvarla, voglia sorgere.
(Approvato).

SESSIONE DEL 1882-83 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 MARZO 1883

CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.

14	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative (Approvato).	120,389 18
----	--	------------

TITOLO II.

Spesa straordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali.

15	Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione (Spese fisse) .	6,500 »
16	Assegni di disponibilità (Spese fisse) (Approvato).	67,260 » 73,760 »

Spese per l'Amministrazione giudiziaria.

17	Sussidi agli uscieri in mancanza di proventi e pagamento di depositi dichiarati rimborsabili a senso di legge	20,000 »
18	Spesa per compiere alcuni studi ed esperimenti relativi alla prova generica dei reati di veneficio	10,000 »
19	Spesa per adattamento di locali nel palazzo Madama di Torino, destinati a sede della Corte di cassazione in detta città, e pel trasporto dei mobili, carte ed altro pertinenti al detto ufficio.	24,000 »
		54,000 »

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Le somme le quali sono iscritte in bilancio evidentemente sono l'espressione degli ordinamenti giudiziari ora vigenti. La Commissione permanente di finanza non credette, nell'occasione del bilancio, entrare in questioni che, quantunque vengano sempre a ripercuotersi negli ultimi effetti sul bilancio dello Stato, tuttavia devono percorrere, indipendentemente dalla legge del bilancio, tutti quanti gli stadi legislativi. A ogni modo importa che colla inserzione d'una somma in bilancio non si vengano a pregiudicare comunque quelle gravissime questioni su cui a suo tempo l'onorevole Ministro Guardasigilli non mancherà certamente di richiamare l'attenzione del Parlamento.

La somma iscritta nel capitolo 19 del bilancio, io penso, e con me la Commissione permanente di finanza, che non sia se non una provvisione dipendente dagli ordini ora vigenti. Tuttavia sarà bene, ed io credo che l'onorevole signor Ministro non avrà nessuna difficoltà di farlo, che il Governo dichiari che appunto l'inserzione di questa somma in bilancio non ha altro significato che questo, di un provvedimento amministrativo, economico, e che non pregiudica minimamente quelle gravi questioni che sull'ordinamento della giustizia a suo tempo

non mancherà di sollevare il Ministro davanti al Parlamento nazionale.

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Io non ho nessuna difficoltà di dichiarare, e sono lieto che l'onorevole Senatore Lampertico me ne abbia pôrto l'occasione, che sono ben lungi dall'intendere di pregiudicare con questo stanziamento qualsiasi questione, e molto meno quella, a cui pare che l'onorevole Relatore alludesse, della Cassazione unica.

Se si trasporta da un locale ad un altro in Torino la sede della Corte di cassazione è unicamente per una ragione di economia, perchè il nuovo locale essendo demaniale e quindi gratuito, si risparmiano 25 mila lire all'anno di pigione; cosicchè, per poco che abbia da durare la Corte di cassazione a Torino, è certo che amministrativamente si fa un ottimo affare.

Perciò, è soltanto sotto questo aspetto amministrativo e senza pregiudizio di qualsiasi grave questione avvenire che lo stanziamento può e deve essere adottato.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola, pongo ai voti questa cifra totale di spese per l'Amministrazione giudiziaria di 54,000 lire.

Chi intende approvarla, voglia sorgere.
(Approvato).

RIASSUNTO**TITOLO I.****Spesa ordinaria****CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.**

Spese generali	1,331,599 16
Spese per l'Amministrazione giudiziaria	32,231,800 »
TOTALE della categoria prima	33,563,399 16
CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO	120,389 18
TOTALE del titolo I. — Spesa ordinaria (Approvato).	33,683,788 34

TITOLO II.**Spesa straordinaria****CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.**

Spese generali	73,760 »
Spese per l'Amministrazione giudiziaria	54,000 »
TOTALE del titolo II. — Spesa straordinaria	127,760 »
INSIEME (Spesa ordinaria e straordinaria) (Approvato).	33,811,548 34

SESSIONE DEL 1882-83 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 MARZO 1883

PRESIDENTE. Ora, se nessuno domanda la parola si mette ai voti l'art. 1 del quale ne do nuova lettura.

(V. *infra*).

Pongo ai voti questo articolo.

Chi intende di approvarlo, voglia sorgere.
(Approvato).

Si passa all'art. 2.

(V. *infra*).

Si procede alla lettura delle tabelle B e C.

TABELLA B

Stato di prima previsione dell'ENTRATA dell'Amministrazione del Fondo per il Culto per l'anno 1883

TITOLO I.

Entrata ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.

Rendite consolidate ed altre provenienti da titoli diversi.

1	Consolidato 5 per cento	10,632,500 »
2	Consolidato 3 per cento	232,000 »
3	Rendite provenienti da titoli diversi e da carte-valori	18,000 »
4	Certificati della cassa depositi e prestiti	132,000 »

(Approvato).

11,014,500 »

Rendita 5 per cento di cui non si hanno i titoli.

5	Consolidato 5 per cento proveniente dalle leggi 1862, 1866 e 1867, del quale non furono consegnati i titoli	<i>per memoria</i>
---	---	--------------------

(Approvato).

Altre rendite patrimoniali.

6	Prodotto di beni stabili	680,000 »
7	Annualità diverse e frutti di capitali	11,320,000 »

(Approvato).

12,000,000 »

Proventi diversi.		
8	Quota di concorso (Art. 31 della legge 7 luglio 1866, n. 3036).	1,250,000 »
9	Ricuperi, rimborsi e proventi diversi	1,000,000 »
10	Rendite e crediti di dubbia riscossione (Art. 669 del regolamento di contabilità generale).	90,000 »
	(Approvato).	2,340,000 »
 TITOLO II. 		
Entrata straordinaria		
—		
CATEGORIA SECONDA. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.		
Esazione di capitali.		
11	Esazione e ricupero di capitali	4,000,000 »
	(Approvato).	

RIASSUNTO**TITOLO I.****Entrata ordinaria.****CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE**

Rendite consolidate ed altre provenienti da titoli diversi	11,014,500 »
Rendita 5 per cento di cui non si hanno i titoli	<i>per memoria</i>
Altre rendite patrimoniali	12,000,000 »
Proventi diversi	2,340,000 »
TOTALE del titolo I. — Entrata ordinaria	25,354,500 »
(Approvato).	

TITOLO II.**Entrata straordinaria****CATEGORIA SECONDA. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.**

Esazione di capitali	4,000,000 »
TOTALE del titolo II. — Entrata straordinaria	4,000,000 »
INSIEME (Entrata ordinaria e straordinaria)	29,354,500 »
(Approvato).	

TABELLA C

Stato di prima previsione della SPESA dell'Amministrazione del Fondo per il Culto per l'anno 1883.

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE

Spese di amministrazione.

1	Personale (Spese fisse)	407,560 »
2	Pensioni e indennità agl'impiegati a riposo (Spese fisse)	60,000 »
3	Aggio, compensi e indennità per riscossioni, accertamento e appuramento di rendite (Spesa d'ordine)	720,000 »
4	Spese pel servizio esterno	176,000 »
5	Assegno allo Stato per maggior spesa per la Corte dei conti - Legge 22 giugno 1874 n. 1962	76,000 »
6	Contributo richiesto dalle finanze dello Stato pel patrocinio della regia avvocatura erariale	65,000 »
7	Contributo come spesa d'amministrazione alle finanze dello Stato pel servizio del Fondo pel Culto presso gli uffici finanziari provinciali (Spesa obbligatoria).	140,000 »
8	Stampe e registri, trasporto agli uffici provinciali	50,000 »
9	Spese d'ufficio	23,000 »
10	Affitto pel locale di residenza dell'amministrazione (Spese fisse).	16,000 »
		1,733,560 »

(Approvato).

Spese di liti e contrattuali.		
11	Spese di liti e di coazione (Spesa obbligatoria)	420,000 »
12	Spese per atti, contratti, affitti, permuta, quitanze, transazioni, costituzioni e risoluzione di censi, mutui ecc., spese ipotecarie e trasporti a catasto; spesa per terraggiere ed altre perizie in genere (Spesa obbligatoria) (Approvato).	90,000 »
		510,000 »
Contribuzioni e tasse.		
13	Tassa di manomorta (Spesa obbligatoria)	680,000 »
14	Tassa sulla ricchezza mobile (Spesa obbligatoria)	2,230,000 »
15	Tassa sui fabbricati e sui fondi rustici (Spesa obbligatoria)	480,000 »
16	Tassa di registro e bollo e sui mandati (Spesa obbligatoria)	13,500 »
17	Spesa per assicurazioni postali e per telegrammi (Spesa obbligatoria) (Approvato).	1,000 »
		3,404,500 »
Spese patrimoniali.		
18	Fitto di locali per riporre generi provenienti da prestazioni in natura e spese per trasporto dei medesimi	4,000 »
19	Manutenzione degli stabili e riparazioni ordinarie ai medesimi (esclusi quelli abitati dalle religiose) e spese per terreni	150,000 »
20	Annualità ed altri pesi inerenti al patrimonio degli enti soppressi (Spese fisse ed obbligatorie)	950,000 »
21	Interessi del debito verso il Tesoro dello Stato per anticipazioni fatte e da farsi (Spesa obbligatoria)	320,000 »
22	Doti dipendenti da pie fondazioni (Spese fisse ed obbligatorie)	25,000 »
23	Adempimento di pie fondazioni ed ufficiatura di chiese (Spese fisse ed obbligatorie)	700,000 »
24	Devoluzione di somme provenienti da legati pii in Sicilia al fondo dei danneggiati dalle truppe borboniche - Decreto dittatoriale 9 giugno 1860 (Spesa obbligatoria)	20,000 »
25	Assegni in corrispettivo di rendita devoluta ai Comuni per effetto dell'art. 19 della legge 7 luglio 1866 (Spese fisse)	30,000 »
		2,199,000 »

PRESIDENTE. Prima di mettere ai voti questa somma, debbo avvertire il Senato che al n. 19 della presente tabella è iscritto per parlare il Senatore Canonico; ma esso non è presente.

Senatore DE FALCO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Senatore De Falco ha la parola.

Senatore DE FALCO. Siccome il Senatore Canonico non è presente, ma credo verrà fra breve, così approfitto di questo istante di sospensione che può aver luogo nella discussione del bilancio del Fondo per il culto, per compiere un dovere, e per rivolgere all'onorevole Ministro una preghiera onde ottenere uno schiarimento, o dichiarazione che si voglia dire.

Il dovere che ho l'obbligo di compiere è di ringraziare la Commissione permanente di Finanza, e per essa l'onorevole Senatore Lampertico, Relatore del bilancio della Giustizia, per la menzione che egli ha ben voluto fare nella sua precisa e sostanziosa Relazione, di un mio povero discorso proferito in altra sede, e per le parole benevoli colle quali quella menzione ha accompagnata.

Io credo che il problema dell'ordinamento giudiziario a cui le parole del mio discorso, ricordate dall'onorev. Lampertico, si riferiscono, sia per verità uno de' più gravi e importanti problemi, e, risoluto, possa dar luogo alle più utili e salutari riforme. E confido che quando l'onorevole Ministro potrà occuparsi di questo grande problema, lo tratterà con calma, con ponderazione, con prudenza, senza odio delle cose presenti, senza smodato trasporto per le nuove: *odio praesentium, cupidine rerum novarum*; ma, invece, con quella temperanza, quel rispetto per gli ordini giudiziari e quell'affetto per la giustizia, di cui son lieto dichiarare ha dato nella sua amministrazione non dubbie prove.

La preghiera poi che devo rivolgere all'onorevole Ministro, ha rapporto al seguente fatto. Nella discussione del bilancio per la Giustizia, che ebbe luogo in altro recinto, surse viva e forse aspra discussione sopra i giudizi pei reati di stampa. In quell'occasione fu da qualcuno ricordato il mio nome, non con molta benevolenza, e furono fatti oggetto di osservazioni ed appunti taluni atti che su tal riguardo ebbero a compiersi nel tempo che avevo l'onore di reggere il Ministero di Grazia e Giustizia, e più particolarmente nel 1872.

Io non intendo certo rianimare in questo recinto quella discussione, perchè, non essendo presenti coloro che fecero appunti e note sopra quegli atti, non sarebbe che un soliloquio il mio discorso, il quale riuscirebbe di nessuna utilità. D'altronde quali che fossero gli atti che si vollero in quella discussione ricordare, e che si riferiscono a certi sequestri, e a certi giudizi promossi contro il giornale detto *L'Alleanza democratica*, o *repubblicana*, non ben ricordo, che si stampava in quell'epoca a Bologna, giova avvertire che essi diedero luogo a larga discussione nel Parlamento, e non solo furono dalla Camera politicamente approvati, ma erano stati già giuridicamente giustificati dalle decisioni della Camera di Consiglio del tribunale. Laonde gli atti, che si volevano censurare, ebbero al loro tempo piena giustificazione sì politica, che giudiziaria.

Non accade perciò, a mio senso, discutere oltre di quelle tardive opposizioni. Ma quello che importa è di rettificare, o meglio accertare con precisione i fatti, onde attribuire a ciascuno non altro che l'opera sua. Ora, nel calore della discussione che ebbe di recente luogo, venne ricordata una circolare che fu oggetto di speciali note e più severi appunti, della quale non si disse nè l'autore, nè l'epoca; di guisa che rimase incerto a chi la circolare medesima appartenesse. L'onorevole Ministro nel suo eloquente discorso, disse, a quanto mi pare, che era una circolare di antica data. Ma questa indeterminatezza non tolse il dubbio, e in parecchi riassunti di quella discussione fu annunziato esser la circolare in questione del 1872.

Io non mi fo giudice nè del merito, nè del valore della circolare di cui fu discorso; ma siccome nel 1872 avevo l'onore di reggere il Ministero di Grazia e Giustizia, ed io non desidero di avere merito o demerito di cose non mie, così prego l'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia, a voler precisare che, qualunque sia l'epoca in cui quella circolare fu fatta, è però certo che essa non porta il mio nome e non appartiene agli anni nei quali io ho avuto l'onore di reggere il Ministero di Grazia e Giustizia.

Spero che l'onorevole Ministro non vorrà avere difficoltà a dichiarare questo fatto, affinchè non vi sieno equivoci, e ciascuno risponda non d'altro che degli atti propri. (*Bene*).

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*.
Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*.
Anch'io comincerò con un ringraziamento. L'onorevole Senatore De Falco, parlando della riforma dell'ordinamento giudiziario, e facendomi il gentile augurio ch'io possa compiere questa grande riforma, volle usare verso di me assai benevoli parole, dicendo essere i miei atti informati ad un profondo sentimento della giustizia.

Io non ho espressioni adeguate ad esprimergli i miei sinceri ringraziamenti per queste sue benevoli parole, dappoichè una testimonianza che parte da persona sì elevata e sì autorevole è il più prezioso dei compensi che io mi potessi sperare.

Vengo ora a rispondere alla precisa e formale domanda che dall'illustre Senatore mi venne rivolta a proposito della discussione che ebbe luogo nell'altro ramo del Parlamento, sopra i sequestri di giornali, ed a proposito del ricordo che in quella discussione fu fatto d'alcuni precedenti sequestri avvenuti nel 1872 e d'una circolare che, circa appunto a' sequestri, sarebbe stata spedita dal Ministero.

Quanto ai sequestri del 1872, a me non pare che nella discussione avvenuta alla Camera dei Deputati siano state profferite parole di censura contro chi allora reggeva il Ministero della Giustizia, poichè, se le parole adoperate avessero a me fatto questa impressione di censura verso il Ministro, avrei creduto mio debito di dimostrare come il Ministro non poteva essere in alcun modo imputabile dei fatti dei quali si tratta.

Quanto alla circolare in specie, ricordo che si parlò d'una antica circolare, ma non di una del 1872. Forse, come dice l'onorevole De Falco, qualche giornale, confondendo l'anno in cui avvennero i sequestri sovrindicati con quello nel quale fu fatta la circolare, avrà attribuito a quest'ultima la data del 1872. Ma io non ho nessunissima difficoltà di dichiarare che quella circolare, con cui s'intese spiegare alcune lettere spedite a giornali, da una parte si riferisce unicamente a litografie e figure fatte con artifizi meccanici, e non alla stampa propriamente detta; d'altro canto poi, non fu fatta nè

nel 1872 nè in qualsiasi altro tempo in cui fosse Ministro di Grazia e Giustizia l'on. De Falco. Quella circolare è di molti anni anteriore al 1872.

Io non dirò il tempo in cui fu fatta, affinchè alcun altro per avventura non si abbia a dolere che indirettamente possa essere stata ad esso attribuita; ma è certo, ripeto, che la circolare medesima è molto anteriore al tempo in cui l'onorevole Senatore De Falco ebbe a reggere il Ministero di Grazia e Giustizia.

Senatore DE FALCO. Domanda la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore DE FALCO. Io ringrazio l'onorevole Ministro della dichiarazione esplicita fatta al Senato. Così possono essere tolti tutti i dubbî. Lo ringrazio poi delle parole benevoli che ha espresso a mio riguardo.

PRESIDENTE. Nella speranza che il signor Senatore Canonico, altrove impedito per dovere d'ufficio, venga tra brevi momenti, se il Senato consente sospenderò la seduta per dieci minuti.

(La seduta è sospesa per dieci minuti).

PRESIDENTE. Essendo passati i dieci minuti di sospensione della seduta, ed essendo sopravvenuto il signor Senatore Canonico, è riaperta la discussione.

Il signor Senatore Canonico ha quindi facoltà di parlare sul n. 19 della Tabella C.

Senatore CANONICO. Io debbo anzitutto ringraziare il Senato della cortese benevolenza con cui ha avuto la bontà di aspettarmi; certamente non avrei abusato della sua bontà singolare, se non fossi stato trattenuto per ragioni di ufficio in altra sede.

Non intratterrò lungamente il Senato. Io desiderava unicamente far rilevare, in ordine al capitolo 19 sulle spese patrimoniali relativamente al Fondo per il culto, che codesta « manutenzione degli stabili e riparazioni ordinarie ai medesimi (esclusi quelli abitati dalle religiose) e spese per terreni in L. 150,000 » riflette sostanzialmente aumenti di spese per le chiese di patronato regio.

Ora, o si tratta di quelle chiese annesse a patrimoni i quali sono stati rivendicati dal Demanio come patrimonio regio, ed allora sembra giusto che codeste spese vadano a carico del Demanio; oppure si tratta di quelle chiese che non hanno patrimonio proprio, ed allora

sembra che le spese di manutenzione dovrebbero andare agli economati, ai quali spettano appunto le cose di regalia. A questo riguardo mi permetto di fare una osservazione che ricorre sopra molti capitoli di questo bilancio. Noi abbiamo un articolo nel decreto legislativo del 1866, l'articolo 25, il quale dice che « il fondo per il culto è costituito dalle rendite e dai beni che gli sono attribuiti da questa legge e dalla rendita e dai beni, in virtù di leggi preesistenti già devoluti alla Cassa ecclesiastica o assegnati in genere per servizi o spese di culto ». — Questo articolo dà luogo a molti equivoci; perchè esso non esprime una realtà concreta, ma contiene soltanto l'enunciazione d'un principio astratto. In concreto, il Fondo per il culto è lungi dall'essere in possesso di tutti i beni che gli vengono da questa legge assegnati. Non parlo solamente di quelli che si presentano inesigibili finora, o per difetto di titoli, o perchè coloro che sono obbligati non vogliono pagare, o perchè detti beni sono sottoposti a liti e contestazioni giudiziarie. Ma, oltre a ciò, mi si permetta dal Senato di ricordare come il fondo per il culto non è propriamente circoscritto all'istituto che da esso si intitola, ma è disseminato in vari enti, in varie aziende, che ne detengono oppure ne rappresentano le varie parti. Così, anzitutto, noi abbiamo il fondo per il culto propriamente detto; abbiamo il Commissariato per l'Asse ecclesiastico per la città di Roma; vi sono inoltre per queste materie due direzioni al Ministero di Grazia e Giustizia; vi sono due divisioni al Ministero delle Finanze; vi sono sette economati generali. Noi abbiamo provincie, comuni, confraternite, fabbricerie, parecchie opere pie che sopportano spese di culto; senza contare poi i vescovati, i Capitoli cattedrali, le parrocchie, le cappellanie curate non soppresse.

Non occorre dimostrare quanto anormale sia questo stato di cose. E difatti la legge sulle guarentigie del Sommo Pontefice riebene essa stessa che questo stato di cose non poteva essere se non transitorio e temporaneo, allorchè stabili appunto all'articolo 18 che con legge speciale sarebbe stato provveduto al riordinamento, alla conservazione ed alla amministrazione dei beni ecclesiastici.

Io ho veduto, lo dico con vera soddisfazione, che l'onorevole Guardasigilli nell'altro ramo

del Parlamento ha promesso di preparare questa legge.

Quindi io non ho altro desiderio se non di confermare l'onorevole Ministro in tale suo proposito: imperocchè, ove sia fatta questa legge sopra una base vera, io ritengo che essa avrà una grandissima influenza sull'indirizzo, non solo politico, ma eziandio morale della nazione.

La mancanza di un concetto chiaro sull'indole e sull'ordinamento dei beni ecclesiastici, dirò meglio, dei beni destinati a servizio di culto, e le lotte che ne seguirono furono una delle cause principalissime delle sventure onde fu travagliata da secoli la patria nostra.

Solamente allora che a questa materia sarà dato un assetto conforme alla natura reale delle cose si può sperare che comincino a diminuire almeno i dissidî più gravi.

Soltanto allora io credo che potrà cominciare ad essere una realtà la formula di Cavour che consacra la distinzione fra lo Stato e la Chiesa, e la libertà dell'uno e dell'altra.

Il Governo allora si troverà liberato da un immenso ginepraio di brighe, tanto all'interno quanto nelle relazioni internazionali. E, dirò di più: lo stesso principio religioso, potendo allora più difficilmente servire di mantello agl'interessi di un partito, lungi dal nuocere allo Stato, non farà che diventare un nuovo elemento di vigore per la vita della nazione.

Egli è perciò che io mi permetto di esprimere all'onorevole Guardasigilli un nuovo invito ad occuparsi di questa importante materia.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Senatore Lampertico ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. In via di bilancio la Commissione permanente si è limitata su questo capitolo a notare che è una di quelle spese che si presumeva sarebbero venute decrescendo e che invece mano mano sono venute aumentando.

La Commissione permanente di finanza però nel fare questa osservazione che cade su questo come su altri capitoli, e di cui si deve tener conto per formarsi giudizio adeguato delle condizioni del bilancio, non ha contestato la necessità della spesa.

Bensi, anche indipendentemente dalla legge sulla proprietà ecclesiastica a cui si richiama

la legge delle guarentigie, per questo come per altri capitoli è d'uopo divenire ad una sistemazione dei rapporti, cui danno luogo fra il Fondo pel culto e il Demanio.

Ed a tale proposito io non posso che invocare dall'alacrità dell'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia che, mediante gli opportuni accordi col solerte suo Collega il Ministro delle Finanze, voglia definire tali questioni di competenza che, anche senza entrare nella grande questione a cui ha alluso l'onorevole Senatore Canonico, occorre pure di sistemare per definire anche a tale riguardo la condizione vera del Fondo per il culto.

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia.* Rispetto alla questione generale che concerne la proprietà ecclesiastica e la convenienza di sciogliere prontamente l'impegno assunto colla legge delle guarentigie, cioè di presentare un disegno di legge per il riordinamento, la conservazione e l'amministrazione della proprietà ecclesiastica, l'on. Senatore Canonico, se, invece che distratto, come disse, da altri doveri, fosse stato presente in sul principio della presente tornata, avrebbe udito che io, in risposta ad un eccitamento dell'onorevole Senatore Pantaleoni analogo a quello che l'on. Senatore Canonico mi fece testè, dichiarai che mi sarei occupato alacremente della formazione di questo schema di legge preveduto ed ordinato dall'art. 18 della legge sulle guarentigie.

Ciò premesso quanto alle osservazioni d'indole generale esposte dall'on. Senatore Canonico, vengo ora a quelle osservazioni particolari che sul capitolo 19 del presente bilancio vennero fatte prima dallo stesso on. Senatore Canonico, poscia dall'illustre Relatore della Commissione, il Senatore Lampertico.

L'on. Senatore Canonico diceva che la spesa per la manutenzione degli stabili e le riparazioni ordinarie ai medesimi, cui si riferisce il predetto capitolo, dovrebbe stare, anziché a carico del Fondo per il culto, a carico o del Demanio dello Stato, in quanto concerne stabili di benefizi di patronato regio, oppure a carico degli Economati.

Veramente, questa degli stabili di patronato regio, entra in quella serie di questioni che si

agitarono sempre fra il Demanio e il Fondo per il culto, ed alle quali alluse l'on. Relatore Lampertico.

Tutti i Ministri di Grazia e Giustizia e quelli delle Finanze, rispettivamente, hanno dovuto propugnare gli uni l'interesse speciale del Demanio, gli altri quello del Fondo per il culto. Ne vennero quindi lunghe e vive discussioni, le quali peraltro sarebbe stato sconveniente tramutare in conflitti giudiziari.

Per ciò appunto, anche per le spese di riparazioni ai fabbricati dei benefizi di patronato regio, il Fondo per il culto sostenne sempre contro il Demanio la tesi ora dall'on. Canonico propugnata.

Ma, se non erro, gli venne opposto dal Demanio l'articolo 28 della legge sulla soppressione delle corporazioni religiose, secondo il quale, per quanto è disposto al numero 3, sono a carico del Fondo per il culto tutti gli oneri che gravano il bilancio dello Stato per ispesse del culto cattolico.

Questo non è invero un argomento inoppugnabile: anzi esso dà luogo a più obbiezioni; e, tra le altre, a quella che, non dovendo oneri indicati nel numero 3 dell'art. 28 essere sostenuti dal Fondo per il culto che nella misura dei fondi disponibili, siccome fondi disponibili per ora non v'hanno, così il Fondo medesimo non è tenuto a sobbarcarsi alle spese pel culto cattolico già stanziato nel bilancio dello Stato.

Ad ogni modo si è discusso e stassi discutendo intorno a questo punto coll'amministrazione del Demanio, ed alcune somme a questo titolo già le abbiamo ottenute, avendo il Demanio medesimo in alcune occasioni fatto ragione alla tesi del Fondo per il culto, che è pure quella del Senatore Canonico.

Questo dico anche per i dubbj espressi dal Senatore Lampertico riguardo ad alcune somme per spese di amministrazione ed altre assai considerevoli provenienti dal patrimonio della Cassa ecclesiastica di Torino, poichè anche per queste partite il Demanio ha acconsentito ad inscrivere alcune somme a favore del Fondo per il culto.

Ad ogni modo il Senatore Canonico, la Commissione permanente di finanza ed il Senato non dubitano che io terrò vive le questioni concernenti questi rapporti di debito e credito fra

Fondo pel culto e Demanio, e tanta è la equanimità del mio illustre Collega, il Ministro delle Finanze, che spero di potere con piena soddisfazione dei legittimi interessi del Fondo per il culto, addivenire ad amichevoli componimenti.

PRESIDENTE. Il Senatore Canonico ha la parola.

Senatore CANONICO. Ringrazio l'onorevole Ministro delle spiegazioni che ha avuto la bontà di darmi, tanto più che da quanto egli stesso ha detto si viene a rendere sempre più mani-

festa l'incongruenza di tenere questo fondo per il culto frazionato in tanti enti diversi.

Accetto di gran cuore la promessa, ora rinnovata dal Ministro, di ottemperare a quanto dispone l'art. 18 delle guarentigie.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la parola, pongo ai voti la cifra di lire 2,199,000.

Chi l'approva, è pregato di sorgere.

(Approvato).

Spese disposte da leggi e decreti legislativi.	
26	Prese di possesso di patrimoni di enti soppressi e concentramento di monache (Spesa obbligatoria) 10,000 »
27	Pensioni monastiche ed assegni vitalizi (Spese fisse) 10,465,000 »
28	Assegni ai membri delle collegiate ed agli investiti di benefizi e cappellanie soppresses (Spese fisse). 3,570,000 »
29	Congrue e supplementi di congrua provenienti dalle già Casse ecclesiastiche di Torino e di Napoli (Spese fisse) 800,000 »
30	Assegni al clero di Sardegna (Spese fisse) 751,500 »
31	Congrue, supplementi di congrua ed annualità diverse passate a carico del Fondo pel culto in disgravio dello Stato (Spese fisse) 1,220,000 »
32	Assegni transitori al clero (Spese fisse) 20,000 »
33	Assegni alla istruzione pubblica ed alla beneficenza (Spese fisse) 379,000 »
34	Custodia e conservazione di chiese ed annessi edifizii monumentali (Spese fisse) 150,000 »
35	Rendita dovuta ai comuni ed allo Stato in forza dell'art. 35 della legge 7 luglio 1866, n. 3036 (Spesa obbligatoria) 170,000 »
	(Approvato). 17,535,500 »
Casuali.	
36	Spese casuali 36,000 »
	(Approvato).
Fondo di riserva.	
37	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine 200,000 »
38	Fondo per le spese impreviste 50,000 »
	(Approvato). 250,000 »

TITOLO II.

Spesa straordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese straordinarie e diverse.

39	Personale fuori ruolo ed in aspettativa (Spese fisse)	26,393 »
40	Assegni ai diurnisti straordinari (Spese fisse)	52,500 »
41	Pagamento debiti plateali e di amministrazione lasciati dagli enti morali soppressi, già appartenenti al clero regolare (Spesa d'ordine)	12,000 »
42	Restituzioni di rendite e di altre somme indebitamente conseguite (esclusi i capitali) ed altre spese straordinarie diverse (Spesa d'ordine)	650,000 »
43	Spesa straordinaria per terreni, fabbricati, mobili ed arredi sacri ad uso delle chiese, delle religiose e dell'amministrazione	160,000 »
	(Approvato).	900,893 »

CATEGORIA SECONDA. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI

Capitali.

44	Estinzione di debiti fruttiferi ed infruttiferi gravanti il patrimonio degli enti soppressi. Restituzione di capitali e di doti monastiche. Rimborso del prezzo ricavato dalla vendita di mobili ed immobili di enti dichiarati non soppressi (Spesa d'ordine)	300,000 »
45	Sborso di capitali in corrispettivo di stabili già venduti i quali debbono dismettersi per devoluzione, sentenze o transazioni; sborso di somme in surrogazione od a complemento di rendita iscritta e devoluta per disposizioni legislative a comuni, privati, ecc. ecc. (Spesa obbligatoria)	40,000 »
46	Impiego di somme diverse da capitalizzarsi (in seguito a esazione e ricupero di capitali compresi nella parte attiva) in acquisto di rendita pubblica ed altri valori mobiliari e fondiari e per acquisto di mobili in aumento d'inventario (Spesa obbligatoria)	80,000 »
		420,000 »

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Questo è il solo capitolo del bilancio della spesa che la Commissione permanente di finanza avrebbe desiderato di vedere aumentato. Ed invece con suo rincrescimento riscontra che venne sempre più diminuendosi fino a ridursi a solo 80,000 lire che rappresentano impieghi obbligatori.

Questa osservazione basta a fare manifesta la difficoltà del Fondo pel culto di ricostituire il suo patrimonio. Nella sua Relazione la Commissione permanente di finanza si richiamò a tale riguardo a documenti della maggiore autorità, perchè stesi dall'onorevole Senatore Magliani ora Ministro delle Finanze: le Relazioni dell'onorevole Senatore Magliani scritte in nome della Giunta di vigilanza del Fondo pel culto.

Siamo ben lontani dalle norme che quelle Relazioni avrebbero prefisso all'amministrazione pel Fondo del culto.

Poichè s'inculcava che il patrimonio del Fondo del culto non si potesse in alcun modo distrarre. Ed il debito per le sovvenzioni, le quali il Fondo del culto ricevea dal Tesoro dello Stato, non dovea quindi riguardarsi come debito patrimoniale, ma come un debito galleggiante, il quale si sarebbe estinto coi superi degli oneri che man mano vengono a diminuire a carico dell'amministrazione stessa del Fondo per il culto. Testualmente cito.

Io non fo una critica retrospettiva e nemmeno una storia già tante volte dolorosamente fatta.

Ma è sempre vero che consumo di patrimonio è avvenuto; basta ricordare le alienazioni di rendita seguite nel 1873 e nel 1876, che rappresentano oltre trentasette milioni duecentomila lire, ed i capitali che nel giro di pochi anni si sono al Fondo pel culto affrancati per venticinque milioni e che non si sono dal Fondo stesso reimpiagati.

E si noti che siccome queste affrancazioni si fanno approfittando della legge del 1880, la somma, che si porta per queste affrancazioni in bilancio, è minore della effettiva perdita di patrimonio. Nel 1881 si portò per questo titolo in conto la somma di cinque milioni e mezzo: la perdita patrimoniale superò i sette milioni trecento mille lire. Si ha dunque una perdita di patrimonio sulle annualità che vengono af-

francate e certamente son le migliori: si avrà continua perdita di patrimonio sulle annualità che rimangono, ma non si riscuotono.

Ora, quantunque io fossi propenso a ritenere il silenzio dell'onorevole signor Ministro come adesione all'esattezza ed alla perfetta sincerità dei compiti della Commissione permanente di finanza, tanto più che parmi di non essere venuto a conclusioni diverse da quelle a cui lo stesso onorevole signor Ministro Guardasigilli è venuto nell'altro ramo del Parlamento, tuttavia per espresso incarico ricevuto dalla Commissione permanente di finanza, dichiaro che ci sarebbe assai gradito di intendere le dichiarazioni dell'onorevole Ministro Guardasigilli sulla esattezza e sincerità della esposizione da noi fatta dello stato vero delle cose, da cui risulta che il bilancio del Fondo pel culto riflette in parte una diminuzione di patrimonio già avvenuta, in parte porta con sé il germe di una diminuzione di patrimonio in progresso di tempo.

PRESIDENTE. La parola spetta al signor Ministro di Grazia e Giustizia.

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia e Culti*. Veramente che il Fondo per il culto dovesse subire per molti anni una diminuzione di patrimonio, era naturale, era preveduto, era inevitabile, era una conseguenza dell'altro fatto, pel quale, dacchè esiste il Fondo per il culto, i suoi bilanci si chiudono sempre con un disavanzo.

Ora se i bilanci si chiudono con disavanzi, è naturale che bisogna fare dei debiti: debiti che in seguito, come ammetteva lo stesso onorevole Relatore, devono essere pagati. Nondimeno, come l'onorevole Senatore Lampertico ha già egli stesso osservato nella sua diligente Relazione, questi disavanzi vanno diminuendo, imperocchè essi, che soltanto due anni fa erano di circa tre milioni, si ridussero a meno di due milioni nel 1882 e a poco più di un milione nell'anno corrente. L'onorevole Relatore Lampertico diceva che, se il Fondo per il culto seguisse quelle norme che l'attuale Ministro di Finanza, quando riferì come Relatore della Commissione di vigilanza sul Fondo pel culto aveva tracciate, invece che pagare il suo debito verso lo Stato, dovrebbe impiegare in redditi fruttiferi le somme capitali che riscuote.

Io adesso non voglio esaminare se possa considerarsi esatta l'interpretazione che alle parole

dell'onorevole Magliani dà il Relatore della Commissione del bilancio: dirò solo che della esattezza di questa interpretazione devo dubitare dacchè non la riconosce esatta lo stesso onorevole Magliani, autore di quella Relazione, in quantochè egli anzi insiste pel pagamento del debito. In ogni modo, siccome se non si andasse gradatamente estinguendo il debito verso il Demanio e si facesse invece un impiego separato delle somme riscosse, il Fondo per il culto dovrebbe continuare a pagare un interesse sulle somme ancor dovute al Demanio, così non sarebbe grande l'utile che il Fondo medesimo ritrarrebbe dal fare ciò che l'onorevole Lampertico desidera, poichè tutto il vantaggio che una combinazione avrebbe sull'altra ridurrebbe alla differenza fra la misura dell'interesse che si deve al Demanio e quella che si otterrebbe dalle somme riscosse e reimpiegate.

Ad ogni modo lo stesso Senatore Lampertico nella sua Relazione osservò che il debito del Fondo per il culto verso il Demanio venne grandemente diminuendo, tanto che da 26 milioni discese a circa 7 milioni, quale nel bilancio presumesi sarà alla fine del corrente anno, e questo è già un grande miglioramento nelle condizioni economiche del Fondo per il culto.

Comunque sia però, venendo alla precisa domanda che l'onor. Lampertico mi fece, vale a dire se io creda importante di addivenire, il più presto che si possa, alla reintegrazione del patrimonio, non ho alcuna difficoltà di ripetere in Senato ciò che dichiarai nella Camera dei Deputati, reputare cioè essenzialissimo che il patrimonio del Fondo per il culto venga reintegrato. E invero la facoltà di contrarre debiti era accordata dall'art. 7 della legge del 7 luglio 1866 soltanto per far fronte alle spese di cui ai numeri 1 e 2 dello articolo 28. Non si potrebbe perciò procedere a sostenere le spese indicate nei successivi numeri dello stesso articolo 28 prima di avere reintegrato il patrimonio, ed è appunto allo scopo di affrettare questa reintegrazione che io dovetti oppormi nell'altro ramo del Parlamento allo immediato stanziamento in bilancio delle somme occorrenti pei supplementi di congrua ai parroci, supplementi ai quali senza tale necessità sarei stato lietissimo di provvedere fin d'ora. Ma è mia ferma opinione che, per legge e per debito di buona amministrazione, si debba innanzi tutto

pensare a reintegrare il patrimonio del Fondo pel Culto, come appunto l'onorevole Lampertico desidera ed invoca.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. A me non rimane che di prendere atto delle dichiarazioni dell'onorevole Ministro Guardasigilli, perfettamente conformi alle conclusioni della Commissione permanente di finanze. Ma, per chiarire bene il mio pensiero quanto alle deficienze annue del Fondo pel culto, credo bene di fare questa osservazione:

Le deficienze annue del Fondo pel culto vanno bensì diminuendo, ma vanno diminuendo in modo che non era certo desiderabile: cioè, mediante erogazione di capitali, i quali non vengono reimpiegati. E resta pur sempre vero che i due cespiti principalissimi delle entrate pel Fondo del culto, cioè, consolidato cinque per cento ed annualità, l'uno con tale sistema aumentare non può, l'altro diminuisce e grandemente diminuisce.

Il consolidato non può venire aumentando, una volta che non vi si impiegano i capitali, che vengono altrimenti riscossi. Le annualità vengono sì portate ancora in bilancio per una somma abbastanza cospicua; ma, quando le somme iscritte in bilancio si pongono a riscontro coi conti consuntivi, e si vedono gli arretrati (di 48 milioni e mezzo non se ne sono riscossi nel 1881 nemmeno undici), e quando si pensa che affrancate si sono le annualità in miglior condizione di esigibilità, e a poco a poco non rimangono che quelle di ancor più difficile riscossione, dobbiam persuaderci che le condizioni, e patrimoniali, e di bilancio del Fondo pel culto, presentano tal gravità, che certamente era bene il richiamare ancora una volta sopra di esse l'attenzione del Senato e promuovere le dichiarazioni dell'onorevole Ministro.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la parola, pongo ai voti la somma totale della 2ª categoria di lire 420,000. Chi intende approvarla, voglia sorgere.

(È approvata).

SESSIONE DEL 1882-83 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 MARZO 1883

RIASSUNTO**TITOLO I.****Spesa ordinaria****CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.**

Spese di amministrazione	1,733,560 »
Spese di liti e contrattuali	510,000 »
Contribuzioni e tasse	3,404,500 »
Spese patrimoniali	2,199,000 »
Spese disposte da leggi e decreti legislativi	17,535,500 »
Casuali	36,000 »
Fondo di riserva	250,000 »
(Approvato). TOTALE del titolo I. — Spesa ordinaria	25,668,560 »

TITOLO II.**Spesa straordinaria****CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE**

Spese straordinarie e diverse	900,893 »
---	-----------

CATEGORIA SECONDA. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.

Capitali:	420,000 »
---------------------	-----------

TOTALE del titolo II. — Spesa straordinaria	1,320,893 »
---	-------------

INSIEME (Spesa ordinaria e straordinaria)	26,989,453 »
---	--------------

(Approvato).

**Riassunto degli stati di prima previsione dell'Entrata e della Spesa per l'anno 1883
dell'Amministrazione del Fondo per il culto.**

		Competenza dell'anno 1883
TITOLO I.		
CATEGORIA I. — Entrate e spese effettive.		
PARTE ORDINARIA.		
Entrata		25,354,500 »
Spesa		25,668,560 »
	Differenza	— 314,060 »
TITOLO II.		
CATEGORIA I. — Entrate e spese effettive.		
PARTE STRAORDINARIA.		
Entrata		»
Spesa		900,893 »
	Differenza	— 900,893 »
Riepilogo della categoria prima.		
PARTE ORDINARIA E STRAORDINARIA. (INSIEME).		
Entrata		25,354,500 »
Spesa		26,569,453 »
	Differenza	— 1,214,953 »
TITOLO II.		
CATEGORIA II. — Trasformazione di capitali.		
PARTE STRAORDINARIA.		
Entrata		4,000,000 »
Spesa		420,000 »
	Differenza	+ 3,580,000 »

	Competenza dell'anno 1883
RIASSUNTO GENERALE	
—	
Differenza della categoria prima — <i>Entrate e spese effettive</i> . . .	— 1,214,953 »
Differenza della categoria seconda — <i>Trasformazione di capitali</i> . . .	+ 3,580,000 »
AVANZO pel 1883 presunto sulle esazioni per affrancazioni, da versarsi al Tesoro in estinzione parziale del suo credito	+ 2,365,047 »

(Approvato).

SESSIONE DEL 1882-83 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 MARZO 1883

PRESIDENTE. Si darà ora lettura dei due Quadri N. 1 e 2.

Quadro N. 1.

ELENCO delle spese d'ordine ed obbligatorie inscritte nello stato di prima previsione dell'anno 1883 ai termini dell'art. 32 della legge sulla contabilità generale dello Stato del 22 aprile 1869, n. 5026, ed art. 142 del regolamento approvato con regio decreto 29 ottobre 1874, n. 2189.

Numero dei capitoli	Denominazione dei Capitoli
SPESA ORDINARIA.	
3	Aggio, compensi e indennità per le riscossioni, accertamento ed appuramento di rendite.
7	Contributo come spesa di amministrazione alle finanze dello Stato pel servizio del fondo pel culto presso gli uffici finanziari provinciali.
11	Spese di liti e di coazione.
12	Spese per atti, contratti, affitti, permuta, quitanze, transazioni, costituzioni e risoluzioni di censi, mutui, ecc.; spese ipotecarie e trasporti a catasto; spesa per terraggiere ed altre perizie in genere.
13	Tassa di manomorta.
14	Tassa sulla ricchezza mobile.
15	Tassa sui fabbricati e sui fondi rustici.
16	Tassa di registro e bollo e sui mandati.
17	Spesa per assicurazioni postali e per telegrammi.
18	Fitto di locali per riporre generi provenienti da prestazioni in natura, e spese pel trasporto dei medesimi.
20	Annualità ed altri pesi inerenti al patrimonio degli enti soppressi.
21	Interessi del debito verso il tesoro dello Stato per anticipazioni fatte e da farsi.
22	Doti dipendenti da pie fondazioni.
23	Adempimento di pie fondazioni ed ufficiatura di chiese.
24	Devoluzione di somme provenienti da legati pii in Sicilia al fondo dei danneggiati dalle truppe borboniche (Decreto dittatoriale 9 giugno 1860).
26	Prese di possesso di patrimoni di enti soppressi e concentramento di monache.
SPESA STRAORDINARIA.	
41	Pagamento debiti plateali e di amministrazione lasciati dagli enti morali soppressi già appartenenti al clero regolare.
42	Restituzioni di rendite e di altre somme indebitamente conseguite (esclusi i capitali) ed altre spese straordinarie diverse.
44	Estinzione di debiti fruttiferi ed infruttiferi gravanti il patrimonio degli enti soppressi. Restituzione di capitali e di doti monastiche. Rimborso del prezzo ricavato dalla vendita di mobili ed immobili di enti dichiarati non soppressi.
45	Sborso di capitali in corrispettivo di stabili già venduti, i quali debbono dimettersi per devoluzione, sentenze e transazioni; sborso di somme in surrogazione od a complemento di rendita iscritta e devoluta per disposizioni legislative a comuni, privati, ecc.
46	Impiego di somme diverse da capitalizzarsi (in seguito a esazioni e ricupero di capitali compresi nella parte attiva), in acquisto di rendita pubblica ed altri valori mobiliari e fondiari, e per acquisto di mobili in aumento d'inventario.

SESSIONE DEL 1882-83 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 MARZO 1883

PRESIDENTE. Se nessuno chiede la parola, si pone ai voti questo primo quadro.
Chi intende d'approvarlo, voglia sorgere.
(Approvato).

Quadro N. 2.

ELENCO delle spese di riscossione delle entrate, per le quali si possono spedire mandati a disposizione, ai termini dell'art. 41 della legge sulla contabilità generale dello Stato del 22 aprile 1869, n. 5026.

Numero dei capitoli	Denominazione dei Capitoli
3	Aggio, compensi e indennità per riscossioni, accertamento ed appuramento di rendite.
4	Spese pel servizio esterno.
11	Spese di liti e di coazione.
12	Spese per atti, contratti, affitti, permute, quitanze, transazioni, costituzioni e risoluzioni di censi, mutui, ecc.; spese ipotecarie, trasporti a eatasto, spese per ter- raggiere ed altre perizie in genere.
13	Tassa di manomorta.
14	Tassa sulla ricchezza mobile.
15	Tassa sui fabbricati e sui fondi rustici.
16	Tassa di registro e bollo e sui mandati.
30	Assegni al clero di Sardegna.

PRESIDENTE. Se nessuno chiede la parola su questo quadro secondo, lo pongo ai voti.
Chi intende approvarlo, voglia sorgere.
(Approvato).

Si rilegge il secondo articolo del progetto di legge per porlo ai voti.

Art. 2.

Sino all'approvazione del bilancio definitivo di previsione per l'anno 1883, l'Amministrazione del Fondo per il culto è autorizzata ad incassare le entrate e pagare le spese, tanto ordinarie che straordinarie, in conformità agli stati di prima previsione annessi alla presente legge (Tabelle B e C).

Per gli effetti di che all'art. 32 della legge 22 aprile 1869, n. 5026, sono considerate *Spese d'ordine ed obbligatorie* quelle descritte nel qui unito Quadro n. 1.

Per il pagamento delle spese indicate nel qui unito Quadro n. 2 potrà l'Amministrazione del Fondo per il culto aprire crediti, mediante mandati a disposizione dei funzionari incaricati.

Pongo ai voti questo articolo. Chi intende approvarlo, voglia sorgere.
(Approvato).

Ora si procede all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto.

(Il Senatore, Segretario, Canonico fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. La votazione è chiusa. Sono pregati i signori Senatori Segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I Senatori Segretari Chiesi e Canonico fanno lo spoglio).

Leggo il risultato della votazione a scrutinio segreto dello stato di prima previsione per la

spesa del Ministero di Grazia e Giustizia e dei
Culti e dell'entrata e della spesa dell'Ammini-
strazione del Fondo pel culto per l'anno 1883.

Votanti 71

Favorevoli 68

Contrari. 3

(Il Senato approva).

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di
domani alle ore 3 pomeridiane:

Discussione del progetto di legge per pro-
roga dei termini stabiliti dalla legge 29 gen-
naio 1880, n. 5253, sull'affrancamento di ca-
noni, censi ed altre prestazioni.

La seduta è sciolta (ore 5 e 50).

